

STATUTO

Denominazione, sede, scopo.

1. E' costituita l'associazione denominata **GENITORI NELLA SCUOLA**
2. Essa ha sede a Paderno Dugnano in via Chopin, 9 presso la scuola media T. Croci.
3. L'associazione ha lo scopo:
 favorire una maggiore sensibilizzazione dei genitori ai problemi della scuola;
 identificare le esigenze scolastiche che emergono durante l'anno e
 affrontarle anche attraverso l'intervento di esperti e l'utilizzo di mezzi più idonei.
4. L'associazione non ha scopo di lucro.

Patrimonio ed esercizi sociali

5. Il patrimonio è costituito:
 - a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
 Le entrate dell'associazione saranno costituite:
 - a. dalle quote associative;
 - b. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
 L'esercizio sociale e finanziario va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Soci

6. L'ammissione all'associazione avviene per accettazione insindacabile delle domande da parte del consiglio di amministrazione e del versamento della quota associativa annuale, il cui ammontare sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.
 I soci che non avranno versato la quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno automaticamente considerati decaduti.
7. I soci avranno diritto di partecipare alle riunioni tenute ai fini del raggiungimento dello scopo e alle altre attività dell'associazione.
8. Si perde la qualità di socio per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal consiglio di amministrazione, l'indegnità dall'assemblea dei soci.
9. Rivestono la qualità di soci effettivi : la componente genitori del consiglio di istituto e il comitato genitori della scuola ospitante. Sono soci ordinari tutti i genitori che hanno figli che frequentano o hanno frequentato la scuola ospitante o comunque chi esercita la patria potestà e che sia in regola con la quota associativa.

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno entro il 30 novembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea verrà comunque convocata ogni volta che il consiglio lo riterrà opportuno e ne verrà fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci.

In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

11. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali, sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro è a lei demandato per legge o per statuto.

12. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio di amministrazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

13. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, in mancanza del quale dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al presidente dell'assemblea costatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

14. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del C.C..

Amministrazione

15. L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea e per la prima volta dai soci fondatori nell'atto costitutivo.

16. Il consiglio di amministrazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

17. Qualora un membro del consiglio decada prima del termine del mandato subentra ad esso il primo dei non eletti nell'ultima votazione e dura in carica quanto tutto il resto del consiglio. Qualora questo non possa avvenire, il consiglio stesso procede alla sostituzione per cooptazione, salvo approvazione dell'assemblea alla prima convocazione successiva.

18. Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere, ove a tali nomine non abbiano provveduto i soci fondatori nell'atto costitutivo.

19. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente e in caso di assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

20. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

21. Possono essere costituite commissioni di lavoro o di studio tra i soci o anche con membri esterni per meglio espletare le varie attività. Il numero di queste commissioni e la loro durata dovrà essere determinato di volta in volta.

22. Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere delle assemblee e del consiglio di amministrazione, e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

23. Il consiglio è responsabile delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 del C.C..

24. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre determinare l'ammontare delle quote sociali, amministrare il patrimonio comune, redigere il bilancio preventivo e consuntivo, corrispondere compensi a consulenti esterni per incarichi continuativi o saltuari, organizzare ed espletare tutto quanto necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

Scioglimento

25. L'associazione avrà durata fino al 2022.

26. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale nominerà uno o più liquidatori.

27. Tutte le attrezzature e le eventuali giacenze liquide verranno date a titolo benefico a enti e/o associazioni aventi finalità medesime o affini, una volta assolte tutte le obbligazioni esistenti.

28. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del C.C.